

GLI ESPERTI RISPONDONO

Congedo paternità, anche il babbo si occupa del bebè

L'Inps fornisce istruzioni sulla cura dei figli e la conciliazione di vita e lavoro. Il padre ha diritto a uno «stipendio sostitutivo» pari al 100% della retribuzione

IVREA

È arrivato il congedo per paternità, la norma che permette ai papà di sostituire le mogli per accudire i bebè.

Vorrei avere informazione sulla circolare n.40 del 14 marzo 2013 con cui l'Inps ha fornito diversi chiarimenti sull'art. 4, comma 24, lettera a) Legge n. 92/2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.

La riforma del Lavoro ha introdotto tra le tante novità anche un cambiamento sul congedo parentale. La circolare 40 dell'Inps fornisce le istruzioni operative in materia. La norma trova il suo fondamento nello scopo di promuovere una maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della



Al lavoro negli uffici

Professionisti.it

Il sito internet dei professionisti in Italia

In collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

coppia favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sono stati istituiti per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo, in alternativa al congedo di maternità della madre ma fru-

bili anche contemporaneamente, di due giorni. Tali congedi dovranno essere fruiti entro il quinto mese di vita del figlio, con decorrenza per le nascite (adozioni e affidamenti inclusi) dal 1 gennaio 2013. Mentre il congedo facoltativo è

alternativo a quello materno, il congedo obbligatorio è aggiuntivo e spetta indipendentemente dal diritto della madre. Nella pratica il periodo di congedo facoltativo, due giorni anche consecutivi, andrà scalato dal congedo materno, con anticipazione del termine finale. Il congedo andrà richiesto al datore di lavoro con un preavviso scritto di 15 giorni, allegando, in caso di congedo facoltativo, dichiarazione di rinuncia della madre. I congedi non sono frazionabili in ore. Il padre ha diritto per i giorni di congedo sia obbligatorio che facoltativo ad una indennità Inps pari al 100% della retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con il versamento mensile dei contributi e comunicando le giornate attraverso il flusso Uniemens.

Dottorssa Donatella Chio-mento

Consulente del lavoro, Torino

LA CATEGORIA

IL SOSTEGNO

Niente indennità per gli autonomi che chiudono

IVREA

Niente indennità per l'autonomo che cessa il lavoro.

Da 14 mesi sono disoccupata, iscritta al Centro per l'impiego perché ho dovuto chiudere la mia attività con partita Iva a causa della crisi. Esiste un'indennità di disoccupazione?

Purtroppo la categoria dei lavoratori autonomi, sotto l'aspetto del sostegno al reddito, risulta effettivamente svantaggiata e non ha diritto all'indennità se cessa di lavorare. Il motivo? I servizi erogati dall'Inps spettano a tutti coloro che versano, all'interno dei loro contributi, anche la parte inerente alla disoccupazione piuttosto che qualunque altra indennità di sostegno economico. All'interno dell'aliquota contributiva versata per i dipendenti, il datore di lavoro versa la parte destinata al fondo per l'Aspi, mentre all'interno della quota dei contributi individuali dei lavoratori autonomi questa parte non è prevista, quindi l'Inps non eroga nulla.

Dottorssa Barbara Rosignoli

Consulente del lavoro, Caluso

L'OPPORTUNITÀ

CO.CO.PRO

Aiuto al reddito per i collaboratori monocommittenti

IVREA

Che cos'è l'indennità per i co.co.pro?

Tra le modifiche apportate alla L.276/03 dalla L. 92/12, c'è quella relativa all'indennità spettante ai co.co.pro. Con circ. 38 del 14/03/2013 l'Inps stabilisce requisiti e modalità della domanda e misure dell'indennità. I collaboratori devono essere iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps; aver operato in regime di monocommittenza nell'anno precedente con un reddito lordo che non supera i 20.000 euro e aver accreditati almeno 4 mensilità nella gestione separata. La domanda deve presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (modello sul sito Inps). L'importo è determinato dal 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e le mensilità scoperte (che devono essere di almeno due mesi) e può essere corrisposto in unica soluzione se è $\leq 1.000,00€$ o in più mensilità se è $> 1.000€$.

Dottorssa Barbara Rosignoli

Consulente del lavoro, Caluso